



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

Nell'anno duemiladiciassette, addì **24 ottobre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0081710 del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 3P3/17
Person. 7.17



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Il Direttore

Diressa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docenti e Collaborazioni Esterne
Il Capo Ufficio

Dot. Pierfrancesco Conversano

Il Capo Settore
Lia Martiani

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30.12.2010, n. 240

Il Presidente comunica che è pervenuta, presso questo Ateneo, una proposta di Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Scuola Normale Superiore di Pisa, avente ad oggetto lo svolgimento, per l'Anno Accademico 2017/2018, di attività didattica e di ricerca con una percentuale di impegno del 50% presso la Scuola Normale Superiore di Pisa da parte della Prof.ssa Donatella Di Cesare, Professore Ordinario di Filosofia, Settore concorsuale 11/C1 - Filosofia Teoretica -, Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/01 - Filosofia Teoretica -, afferente al Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia di questo Ateneo.

La normativa di riferimento, contenuta nell'art. 6 comma 11 della Legge n. 240/2010, prevede tra l'altro che i docenti Universitari a tempo pieno *"possano svolgere attività didattica e di ricerca presso un altro Ateneo sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due Atenei dell'impegno annuo del docente, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione"*.

Il D.M. 26.04.2011, n. 167, ha stabilito i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

La Convenzione in oggetto, disciplina i rapporti tra le parti in ordine allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica da parte del Docente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, al fine di sviluppare, tra i citati Atenei, reciproca collaborazione e promuovere, nel comune interesse, lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere scientifico, perseguendo in tal modo l'obiettivo della razionalizzazione e della valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Costituisce interesse della Scuola Normale Superiore di Pisa, che la Prof.ssa Donatella Di Cesare, nata a Roma il 29.04.1956, Professore Ordinario di Filosofia, per il Settore concorsuale 11/C1, - Filosofia Teoretica - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/01 - Filosofia Teoretica -, afferente al Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza", possa svolgere parzialmente la propria attività presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dal 01.11.2017 al 31.10.2018.

Per il periodo di durata della Convenzione, la Prof.ssa Donatella Di Cesare, svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in ragione del 50% presso l'Università di Roma "La Sapienza", afferendo ai Corsi di studio dell'area umanistica che riguarderanno le discipline inerenti il Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/01.

In ogni caso il Docente assicurerà presso le Università di appartenenza almeno 175 ore per la didattica frontale.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Il Direttore

D.ssa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne
Il Capo Ufficio

Dr. P. Francesco Conversano

Il Capo Settore
Liaison

Nella seduta del 28.06.2017, il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, ha concesso il nulla osta alla prof.ssa Donatella Di Cesare, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca nella misura del 50% presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, con la precisazione che il docente non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Università di appartenenza e che lo svolgimento delle predette attività presso la Scuola Normale Superiore di Pisa avrà una ricaduta positiva sull'attività istituzionale della stessa.

La Convenzione, della durata di un anno a partire dall' 01.11.2017 e fino al 31.10.2018, è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, con il consenso del Docente, previa delibera degli Organi Accademici degli Atenei interessati.

La copertura finanziaria della Convenzione è ripartita tra i due Atenei in proporzione alla percentuale di attività prestata dal Docente.

Il Presidente ricorda altresì che, nella seduta del 06.03.2012, il C.D.A. per analoga richiesta di convenzione con la Scuola Normale aveva manifestato numerose perplessità ritenendo, tra l'altro, che la Scuola Normale avesse caratteristiche diverse dalle altre Università, e sarebbe stato auspicabile una reciprocità tra due docenti.

Altre perplessità erano determinate dal fatto che la convenzione non facesse riferimento ad un progetto di attività scientifica tra i due Atenei. Per tali motivazioni è stato deliberato di rinviare l'esame della richiesta di autorizzazione dopo la predisposizione di una bozza di convenzione tipo. Il docente in questione ha successivamente rinunciato alla eventuale stipula di convenzione.

Il Senato Accademico, con deliberazione n. 247/17 del 10.10.2017 ha approvato la stipula della predetta Convenzione, conferendo mandato all'Ufficio competente dell'Area Risorse Umane, di verificare se la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, trova applicazione anche per la Scuola Normale Superiore di Pisa o se è necessario attivare altre tipologie di affidamento di incarico per lo svolgimento di attività di didattica o di ricerca.

L'Ufficio ha verificato che l'art. 233, comma 1, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 qualifica la Scuola Normale Superiore di Pisa come "Istituto superiore con ordinamento speciale" e ad oggi tale qualifica permane, come si evince anche dal D.M. 23 dicembre 2010, n. 50, con il quale sono definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, in cui la predetta scuola rientra tra gli "Istituti ad ordinamento speciale".

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014, successivo al D.M. 26.04.2011, n. 167, che ha stabilito i criteri per l'attivazione delle convenzioni, all'art. 4, ha chiarito che le convenzioni ex art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 possano intervenire tra "università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere".



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2 OTT. 2017

UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane
Il Direttore
D.ssa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Collaborazioni Esterne
Il Capo Ufficio
Dott. Pierfrancesco Conversano

Il Capo Settore
La Martini

e ai centri internazionali di ricerca”.

Il Presidente sottopone, quindi, all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Scuola Normale Superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30.12.2010, n. 240.

Allegati parte integrante:

Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Scuola Normale Superiore ai sensi dell'art. 6 comma 11, della Legge 30.12.2010, n. 240.

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014;

Allegati in visione:

Decreto Ministeriale 26 aprile 2011 n. 167;

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50 con allegato il Decreto Direttoriale 15 marzo 2012 n. 32;

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia nella seduta del 28 giugno 2017;

Delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'11 settembre 2017



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 ott. 2017

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 393/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 233, comma 1, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;**
- **Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 6, comma 11;**
- **Visto il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167;**
- **Visto il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014;**
- **Visto il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50 con allegato il Decreto Direttoriale 15 marzo 2012 n. 32;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia del 28 giugno 2017;**
- **Vista la delibera della Giunta della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'11 settembre 2017;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico del 10 ottobre 2017 n. 247;**
- **Vista la bozza di Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Scuola Normale Superiore ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

di approvare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Scuola Normale Superiore ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

7-17

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E LA
SCUOLA NORMALE SUPERIORE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 11, DELLA LEGGE
30.12.2010, n. 240**

TRA

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma - Piazzale Aldo Moro n. 5 -
00185 - codice fiscale 80209930587 in persona del Rettore *pro-tempore* Prof. Eugenio
GAUDIO, nato a Cosenza il 15/09/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

La Scuola Normale Superiore con sede a Pisa - Piazza dei Cavalieri, n. 7- codice fiscale
80005050507, rappresentata dal proprio Direttore *pro-tempore*, Prof. Vincenzo Barone,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri Atenei, sulla base di una convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 224 del 26 settembre 2011, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri;
- c) il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 30 gennaio 2014, ha integrato i precitati criteri;
- d) costituisce interesse comune dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e della Scuola Normale Superiore che la Prof.ssa Donatella DI CESARE, nata a Roma il 29/04/1956, Professore Ordinario di Filosofia, per il Settore concorsuale 11/C1 Filosofia Teoretica – Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/01 Filosofia Teoretica, afferente al Dipartimento di

Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", possa svolgere la propria attività didattica e di ricerca con una percentuale di impegno del 50%, presso la stessa Scuola dall' 1.11.2017 al 31.10.2018 ;

e) l'accordo è finalizzato ad una collaborazione di reciproco interesse, anche mediante la realizzazione di programmi comuni di ricerca e di studio e la condivisione di conoscenze scientifiche, tecniche e operative tra i due Atenei con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di comune interesse, nel pieno rispetto della reciproca autonomia gestionale;

f) l'art. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 240/2010 disciplina la quantificazione figurativa dell'attività di ricerca, di studio e di insegnamento, nonché compiti didattici e di servizio agli studenti;

g) il Docente interessato alla presente Convenzione non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Ateneo di appartenenza che ha verificato che l'impegno del Docente presso la Scuola non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;

h) Il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività di didattica e di ricerca presso la Scuola Normale Superiore in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;

i) il Consiglio di Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed il Consiglio della Classe di Scienze umane della Scuola Normale Superiore rispettivamente, in data 28.06.2017 ed in data 27.04.2017 hanno espresso parere favorevole alla stipula della presente Convenzione;

j) il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", rispettivamente, nella seduta del.....e nella seduta delhanno autorizzato la stipula della presente Convenzione;

k) il Collegio accademico ed il Consiglio direttivo della Scuola Normale Superiore, rispettivamente, nella seduta del 28.06.2017 hanno autorizzato la stipula della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, presso la Scuola Normale Superiore, da parte della Prof.ssa Donatella DI CESARE, Professore Ordinario per il Settore concorsuale 11/C1 Filosofia Teoretica – Settore Scientifico

Disciplinare M-FIL/01 Filosofia Teoretica, afferente al Dipartimento di Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Art. 2

Ripartizione dell'impegno didattico e scientifico

Per il periodo di durata della Convenzione, la Prof.ssa Donatella DI CESARE svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in ragione del 50% presso la Scuola Normale Superiore.

Art. 3

Valutazione dell'attività didattica e di ricerca

La Prof.ssa Donatella DI CESARE ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 26 aprile 2011, n. 167, non è necessaria ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Università di appartenenza, pertanto non verrà utilizzata come docente di riferimento per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università di appartenenza.

Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca della Prof.ssa Donatella DI CESARE sono definite, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010, dai regolamenti degli Atenei parti della presente convenzione.

In particolare, presso la Scuola il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che al termine delle attività, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato al Preside della Classe accademica;
- b) presentare al Preside della Classe accademica, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta, utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

Presso l'Università il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare il registro informatico delle attività svolte, che ha valore di autocertificazione.

Art. 4

Elettorato attivo e passivo

Il docente per tutta la durata della Convenzione eserciterà il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università di appartenenza.

Art. 5

Ripartizione degli oneri stipendiali

La Prof.ssa Donatella DI CESARE, per effetto dell'avanzamento di classe previsto alla data dell'1.11.2017, ai sensi del DPR 232/11 art. 2, transiterà nella classe V, I anno a regime, tempo pieno, con uno stipendio lordo annuo, comprensivo degli Oneri carico Ente pari ad € 126.458,67 che saranno a carico totale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", mentre la Scuola Superiore Normale verserà, entro 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre (30 maggio e 30 novembre), all'Ateneo di appartenenza il rimborso del 50% degli oneri stipendiali relativi alla Prof.ssa Donatella DI CESARE.

Art. 6

Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1, 3, 4, 9 e 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", il Docente gode dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Per le finalità e gli obblighi imposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nei periodi di attività svolti presso la Scuola, quest'ultimo viene considerato "datore di lavoro" che gestisce anche la sorveglianza sanitaria utilizzando le informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio del Docente nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività.

Il Docente è tenuto a uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla normativa collegata osservando gli obblighi di tale decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione della Scuola, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 7

Trattamento dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e di trattare i dati personali provenienti dai rispettivi Atenei unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. Il titolare del trattamento è la Parte come sopra individuata, denominata e domiciliata.

Art. 8

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione, gli Atenei si impegnano a formalizzare ulteriori intese, anche mediante scambio di comunicazioni tra i rappresentanti legali dei due Atenei, da trasmettere per conoscenza al Docente.

Art. 9

Durata

La convenzione ha la durata di un anno accademico a partire dall’01/11/2017 e fino al 31/10/2018 ed è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, con il consenso dei Docenti e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei interessati.

Art. 10

Risoluzione

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora la docente:

- a) revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la Scuola Normale Superiore;
- b) eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240.

Inoltre la risoluzione opera nel caso in cui la Scuola Normale Superiore non provveda al versamento degli oneri stipendiali a favore dell’Università di appartenenza del docente.

La Convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle Università per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al DM 270/2004.

In ogni caso la professoressa dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al completamento dell'anno accademico 2017/2018.

La risoluzione dovrà essere comunicata in forma scritta con raccomandata PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 11

Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Competenza.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e formalizzata con atto scritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo della docente indicata nella presente convenzione, né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a loro carico.

La Convenzione viene sottoscritta in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, copia della stessa sarà inviata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da parte della Scuola Normale Superiore.

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine dalla Scuola e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della Parte richiedente.

Roma, data della firma digitale

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"
Il Rettore (Prof. Eugenio Gaudio)

Pisa, data della firma digitale

Per la SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Il Direttore (Prof. Vincenzo Barone)

Prof.ssa Donatella Di Cesare

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di sottoscrivere specificatamente le clausole di cui agli artt. 11 (Risoluzione) e 12 (Clausole finali) della presente convenzione.

Prof.ssa Donatella Di Cesare

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014

Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(G.U. 10 maggio 2014, n. 107)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi»;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni per la stipula di «Contratti per attività di insegnamento»;

Visto l'art. 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca»;

Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266 e, in particolare, l'art. 3, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «requisiti necessari dei corsi di studio» e, in particolare, l'art. 5 e l'Allegato B), par. 4;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2012, n. 24786, recante «Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università»;

Decreta:

Art. 1. Convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo

1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonché per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
2. Le università possono, altresì, stipulare con docenti e ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri contratti per attività d'insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Le convenzioni e i contratti, previsti del presente decreto, hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.
4. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
5. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
6. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di recesso da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.
8. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 2. Oggetto delle Convenzioni

1. Le convenzioni, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, stabiliscono:
 - a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
 - b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
 - c) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

Art. 3. Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti e ricercatori di atenei stranieri possono essere conteggiati in base a convenzioni stipulate con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. I docenti e ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri possono, altresì, essere conteggiati in virtù di un contratto con il quale l'università ospitante affida lo svolgimento di un intero insegnamento.
2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.
3. Qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.

Art. 4. Norme finali

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.
2. Ai fini di cui agli articoli 5,6,7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.
3. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula dei contratti sono definiti dall'università ospitante.
4. Le convenzioni e i contratti previsti dal presente decreto definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.